

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma

ricorre la professoressa Marilena Borriello (nata a Napoli il 16 giugno 1975 ed ivi residente alla via Mario Fiore n. 81 -BRRMLN75H16F839B) rappresentata e difesa, giusta mandato su separato foglio, dall'avvocato Guido Ciccarelli (CCCGDU76D27A399B) con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo pec: guidociccarelli@pec.giuffre.it

contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore* domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato

per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari anche monocratiche: a) del provvedimento n. 1254 del 28 maggio 2024 con il quale il Ministero l'ha esclusa, per carenza dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale di cui al DM 107/2023; b) di ogni altro atto preordinato connesso o consequenziale

premesse di fatto

1. Con il D.M. in epigrafe, il Ministero ha dato avvio ad una procedura concorsuale *riservata* per accedere ad un corso intensivo finalizzato a selezionare i candidati da inserire nella graduatoria di merito del concorso di cui al DDG del 23 novembre 2017 n. 1259 (dirigenti scolastici).
2. La ricorrente ha superato la prova scritta, ma poi il Ministero l'ha esclusa per carenza dei requisiti di partecipazione.
3. Il provvedimento è illegittimo, e per questo se ne chiede l'annullamento.

Diritto

I. 4. violazione dell'art. 5 del d.l. 198/2022 – violazione dell'art. 2 del D.M. 107/2023 – violazione dell'art. 395 cp.c. – violazione dell'art. 2909 c.c. - difet-

to d'istruttoria e di motivazione – eccesso di potere.

4.1. La procedura in esame era riservata ai partecipanti al concorso per dirigenti scolastici indetto nel 2017, e che avevano proposto ricorso contro i suoi esiti.

La platea dei destinatari, per quanto rileva in questa sede, è così testualmente delimitata dall'art. 2 del d.m. 107/2023:

alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017 n. 1259 che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle seguenti condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso per mancato superamento della prova scritta. [...] Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (Tar e Consiglio di Stato) nei prescritti termini di 60 e 120 giorni dall'effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato.

4.2. Per partecipare al concorso era previsto che i candidati dovessero auto-dichiarare il possesso del requisito previsto dalla disposizione regolamentare sopra riportata, ossia un giudizio introdotto tempestivamente e pendente alla data del 28 febbraio 2023.

E la ricorrente ha dichiarato che, alla data del 28 febbraio 2023, aveva pendente dinanzi al Tar del Lazio il giudizio n.r.g. 589/2019, e che lo stesso era stato introdotto con ricorso notificato il 14.12.2018 quindi contro il primo atto lesivo subito (mancata ammissione alla prova orale), successivamente integrato con motivi aggiunti del 27 maggio 2019.

4.3. Nel provvedimento impugnato si legge che «nella sopracitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Marilena Borriello ha attestato [...] l'assenza di pendenza di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli tassativamente indicati all'art. 2 del D.M. 107/2023».

Da quanto si comprende leggendo il provvedimento impugnato, sarebbe stata proprio la ricorrente ad aver dichiarato di non avere alcun contenzioso pendente alla data del 28 febbraio 2023.

4.4. Sennonché, all'esatto contrario di quanto asserito nel provvedimento oggetto di contestazione, la ricorrente ha dichiarato d'aver pendente alla data del 28 febbraio 2023, il giudizio n.r.g. 589/2019 dinanzi a codesto Tar

Lazio.

Il provvedimento è dunque viziato da un errore di tipo revocatorio, ossia si basa su di un dato contraddetto da quanto dichiarato dalla ricorrente.

4.5. La motivazione del provvedimento si ferma all'asserzione sopra riportata, e la ricorrente è tenuta a confutare solo quanto da essa espressamente risulta, e per ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato ella si potrebbe quindi limitare alla censura sopra esposta.

Sicché è solo per scrupolo difensivo che si deve porre la seguente questione.

4.6. Il giudizio n.rg. 589/2019 è stato definito con sentenza n. 1213 del 23 gennaio 2023, ma questo non significa che ella, alla data del 28 febbraio 2023, non avesse un giudizio pendente contro gli esiti del concorso 2017.

Ed infatti, alla predetta del 28 febbraio 2023, la sentenza emessa nel giudizio n.rg. 589/2019 non era ancora passata in giudicato, essendo ancora pendenti i termini per impugnarla dinanzi al Consiglio di Stato.

Sul punto si richiama il pacifico orientamento della Corte di Cassazione secondo cui «sussiste la pendenza del procedimento [.....] allorché sia stata emessa la relativa sentenza di primo grado e non sia ancora decorso il termine lungo per la proposizione dell'impugnazione» (n. 841/2013).

Dunque, quale che siano le ragioni sottese al provvedimento impugnato, la ricorrente non poteva essere esclusa dal concorso, e doveva essere ammessa al corso intensivo.

II. 5. Domanda di misure cautelari, anche monocratiche.

5.1. Il *fumus* è da ritenersi sussistente per le ragioni che precedono. Per quanto attiene il *periculum*, si rileva che il corso intensivo per i candidati campani avrà inizio il 3 luglio e terminerà il prossimo 17 luglio, sicché le misure cautelari (eventuale ammissione al corso con riserva) si rendono necessarie per consentire alla ricorrente di parteciparvi senza perdere ore di didattica.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della connessa domanda cautelare con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del giudizio.

Contributo unificato nella misura di € 325,00 giacché la controversia attiene

la materia del pubblico impiego.

Avvocato Guido Ciccarelli